

XXXIV Congresso Nazionale Forense
Mozione presentata dall'Avv. Rosa Sposito,
Denominata "MISURE DI SOSTEGNO
ALL'AVVOCATURA IN CRISI E PROPOSTE PER
L'AMPLIAMENTO DELLE
FONTI DI REDDITO

Premesso e considerato

1. Che l'avvocatura italiana vive ormai da tempo una grave crisi economica, che ne ha drasticamente ridotto i redditi;
 2. Che questa situazione incide pesantemente sull'autonomia e sul prestigio dell'avvocatura, esponendo molti tra i suoi componenti al rischio di essere estromessi dallo svolgimento della professione;
 3. Che dato l'alto numero di professionisti del settore, il problema assume una dimensione nazionale e che pertanto appare un preciso compito dello Stato farsi carico della sofferenza espressa dall'avvocatura, in particolare degli avvocati più giovani e delle donne, onde evitare pesanti ricadute sociali, derivanti dalla proletarizzazione e disoccupazione in aumento nella categoria;
 4. Che l'avvocatura non richiede allo Stato misure assistenziali ma esige che i professionisti dotati di Partita Iva, tra cui gli stessi avvocati, vengano riconosciuti come dei lavoratori e che per essi sia concepita una specifica politica di sostegno, così come avviene per altre categorie sociali;
 5. Che la sofferenza dell'avvocatura è intimamente legata alla questione previdenziale e che l'attuale regolamento approvato dalla Cassa Forense, avente ad oggetto l'art. 21, commi 8 e 9 della Legge professionale n. 247/2012, appare gravemente ed ulteriormente penalizzante per gli avvocati in sofferenza;
 6. Che in alcun modo la sofferenza reddituale e la temporanea difficoltà nello svolgimento della professione forense possono diventare un elemento in grado di portare alla cancellazione del professionista dall'albo, come invece previsto dall'art. 21 comma 1 della legge professionale;
- Tutto ciò premesso e considerato

L'avvocatura italiana riunitasi nel XXXIV Congresso Nazionale a Catania, dà mandato all'O.C.F./C.N.A. di adoperarsi in sede politica perché vengano adottate le seguenti misure di sostegno all'avvocatura in crisi e di ampliamento delle fonti di reddito dei colleghi in maggiore difficoltà economica;

1. Prevedere il riconoscimento di una soglia reddituale minima al di sotto della quale ottenere la dichiarazione dello status di "professionista in difficoltà". Tale condizione ed i relativi benefici di legge dovrebbero essere previsti per un numero massimo di tre anni, anche non consecutivi, scaduti i quali al professionista non sia più data possibilità di goderne i vantaggi;
2. Collegare allo status di professionista in difficoltà specifici benefici di natura fiscale e previdenziale, consistenti in:
 - 2.a. possibilità di evitare ogni tipo di adempimento fiscale e previdenziale per l'esercizio in cui si sia in difficoltà, salva la comunicazione al proprio ordine circondariale di trovarsi nella condizione di sofferenza prevista dalla legge;
 - 2.b. avere accesso privilegiato ad incarichi professionali assegnati dagli organi giurisdizionali, attraverso la possibilità di farne richiesta, con adozione di specifiche corsie preferenziali che mettano a disposizione dei professionisti in crisi tali incarichi;
 - 2.c. ottenere l'esenzione completa dell'obbligo di pagamento degli oneri previdenziali quando si abbia ottenuto il riconoscimento di professionista in difficoltà, con possibilità di riscatto dei contributi minimi previsti, concessa al professionista che riesca a superare la difficoltà;
3. Inserimento dello status di professionista in difficoltà all'interno della legge professionale, e segnatamente dell'art. 21 comma 1, attraverso norme che impediscano al professionista riconosciuto in difficoltà e che non riesca per questo ad esercitare la propria professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, di subire la cancellazione dall'albo professionale;
4. Introdurre l'obbligo di allegazione della liberatoria degli avvocati che abbiano partecipato alla cosiddetta negoziazione assistita, come condizione necessaria affinché i cittadini che ne abbiano usufruito possano vantare

l'esecutività del titolo ottenuto e farlo valere quale titolo legale;

5. Prevedere la reintroduzione nell'ordinamento del patto di quota lite e favorire la libera contrattazione degli onorari tra avvocati e clienti, salvo l'applicazione di parametri ministeriali di riferimento solo in assenza di accordo scritto tra le parti, nel qual caso, in presenza della prova di assunzione del mandato da parte del professionista, con riferimento al valore dichiarato in modo concorde dalle parti, munire la fattura emessa dall'avvocato al minimo tabellare del valore di titolo esecutivo;

6. Rivedere le norme in materia di accesso alla giurisdizione, prevedendo che, laddove sia prevista la conciliazione obbligatoria, a pena di improcedibilità del giudizio, tale istituto sia sostituito dalla negoziazione assistita dagli avvocati, adottando specifici parametri perché tale attività del professionista venga adeguatamente retribuita;

7. Prevedere che la negoziazione assistita dagli avvocati sia totalmente priva di costi per i cittadini che vi fanno accesso, salvo quelli previsti per la remunerazione degli avvocati che vi prestano assistenza e prevedere un regime fiscale agevolato per i compensi percepiti dall'avvocato a seguito dell'esercizio della negoziazione assistita, rispetto a quelli derivanti dall'opera di assistenza in giudizio;

8. Consentire l'accesso all'avvocatura ad un sempre più alto numero di funzioni oggi appannaggio di altre categorie professionali. Abilitare l'avvocatura all'asseverazione e registrazione, mediante la propria attività, di tutti gli accordi e i contratti tra i cittadini a cui si sia prestata assistenza.

Avv. Rosa Sposito